

**Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente**  
**Dipartimento industria, artigianato ed energia**  
**Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 396 in data 29-01-2018

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "F.LLI RONC S.R.L." DI INTROD E ALL'IMPRESA "DEVAL S.P.A." DI AOSTA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO, RISPETTIVAMENTE, DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO DELL'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN CON CENTRALE DI PRODUZIONE IN LOC. PREYL NEL COMUNE DI ROISAN E DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO STESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE (LINEA N. 803).

**Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili**

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 24 novembre 2017 l'Impresa "F.lli Ronc S.r.l." di Introd, Partita I.V.A. 00181010075, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal serbatoio dell'acquedotto dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin e centrale di produzione in loc. Preyl nel Comune di Roisan, comprendente la realizzazione della linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione in media tensione;

dato atto che, ai sensi della l.r. 8/2011, con note prot. n. 19246 e n. 19248 del 1° dicembre 2017, è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione rispettivamente all'albo pretorio del Comune di Roisan e sul Bollettino ufficiale della Regione;

considerato che con nota prot. n. 19250 in data 1° dicembre 2017 è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007;

dato atto che con nota prot. n. 19258 in data 6 dicembre 2017 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 785 in data 15 novembre 2017 relativo al rilascio, alla Società "F.lli Ronc S.r.l.", della subconcessione, per la durata di anni trenta, di derivazione d'acqua dall'acquedotto dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin, per la produzione di energia idroelettrica, sul salto di m 265,10, della potenza nominale media annua di kW 155,94;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 21 dicembre 2017, nel quale è stato dato atto della complessiva valutazione positiva del progetto, subordinando la concessione dell'autorizzazione alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 6 della l.r. 8/2011;

considerato che, nei termini prescritti dal medesimo articolo, scaduti il 19 gennaio 2018, non sono pervenute osservazioni;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

considerato che l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione è parte integrante della richiesta di autorizzazione unica di cui all'oggetto e sarà costituita da una linea interrata a 15 kV, denominata "Linea 803", dalla linea esistente "Linea 209" alla nuova cabina di consegna prevista all'interno della centrale di produzione, che verrà costruita ed esercita dalla Società "Deval S.p.a." di Aosta;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25 ottobre 2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative,

## **DECIDE**

1. di rilasciare all'Impresa "F.lli Ronc S.r.l." di Introd, Partita I.V.A. 00181010075, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal serbatoio dell'acquedotto dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin (per la

produzione, sul salto di m 265,10, della potenza nominale media annua di kW 155,94) e centrale di produzione in loc. Preyl nel Comune di Roisan, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 21 dicembre 2017;

2. di rilasciare alla Società "Deval S.p.a." di Aosta, secondo quanto previsto dal punto 7 del d.m. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione dell'impianto di cui al punto 1. alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, denominata "Linea 803", dalla linea esistente "209" alla nuova cabina di consegna prevista all'interno della centrale di produzione;
3. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003;
4. di stabilire che:
  - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
  - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel decreto del Presidente della Regione 785/2017;
  - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
    - i ripristini vegetazionali dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente specie autoctone;
    - l'Impresa autorizzata dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, in particolare nelle operazioni di demolizione, movimentazione, scarico e stoccaggio dei materiali, e provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
  - d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, le Imprese autorizzate assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e il Comune di Roisan da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
  - e. relativamente alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione ha durata quinquennale e, relativamente all'esercizio dell'impianto di cui al punto 1., ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 14 novembre 2047;
  - f. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; le Imprese autorizzate dovranno inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;

- g. qualora l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- h. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- i. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di cui al punto 1. di comunicare contestualmente al Comune di Roisan, alla Stazione forestale di Valpelline, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- j. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa di cui al punto 1. dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di Roisan, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 23.000,00 euro;
- k. prima dell'inizio dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Valpelline;
- l. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Roisan ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- m. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà comunicare alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili le specifiche tecniche definitive delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
- n. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà comunicare alla Struttura affari generali, difesa del suolo e risorse idriche e alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili la data di primo parallelo con la rete elettrica;
- o. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà trasmettere alla Struttura affari generali, difesa del suolo e risorse idriche, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi ("Dossier fotografico dell'intervento" e "fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori");
- p. l'Impresa autorizzata di cui al punto 2. dovrà trasmettere alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, all'ARPA e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti e delle opere accessorie oggetto di intervento, nonché la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, della l.r. 8/2011;

- q. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della l.r. 8/2011; l'Impresa autorizzata di cui al punto 2. dovrà eseguire, anche durante l'esercizio medesimo, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento, nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
  - r. l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
  - s. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1., ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare al Comune di Roisan, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
  - t. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di cui al punto 1. di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto esaminato nella riunione della Conferenza di servizi del 21 dicembre 2017;
  - u. il presente provvedimento è trasmesso alle Imprese autorizzate, al Comune di Roisan, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Valpelline e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
5. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le Imprese autorizzate trasmetteranno al Comune di Roisan la documentazione e le comunicazioni prescritte;
  - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore  
Jean Claude Pession

Il dirigente  
Mario Sorsoloni

MARIO SORSOLONI

**Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile**

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 30/01/2018 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO